

**ACCORDO PER L'APPLICAZIONE DEL  
PROTOCOLLO SULLA TRASFERTA  
ALLEGATO I CCNL 11/06/2004**

Le Organizzazioni Regionali dell'Emilia Romagna CNA-Unione Costruzioni, UnionAPI-Emilia Romagna, Confartigianato e Fillea- Filca-Feneal con il preciso scopo di dare applicazione pratica alla sperimentazione prevista dal CCNL 11/06/2004, allegato I, concordano e decidono quanto segue:

**Premessa**

Il settore costruzioni in Emilia Romagna sta attraversando una fase di riposizionamento: dopo anni di andamenti positivi del mercato, dell'occupazione e soprattutto di lievitazione del mercato immobiliare, gli esperti prevedono forti rischi di polarizzazione.

La nuova normativa impone azioni di controllo e repressione per combattere il lavoro nero e l'evasione fiscale e contributiva ancora presente con effetti nel mercato del lavoro che le parti sociali devono saper affrontare in modo coeso.

Con la presente intesa si intende dare un contributo di qualità ai processi di sviluppo del sistema delle costruzioni regionale a partire dalla salvaguardia del patrimonio professionale presente e dei relativi rapporti di lavoro.

Il presente accordo si muove nell'ambito delle norme previste dalla legge 55/90, pertanto tutte le semplificazioni che ne possono derivare nei casi previsti si basano sul principio della delega fra Casse Edili.

Quanto previsto nella presente intesa è applicabile alle Casse Edili che siano in rete informatizzata con le Casse Edili regionali artigiano.

**Campo di applicazione**

Il presente accordo si applica alle imprese previste nella sfera di applicazione del CCNL, che operano anche in lavorazioni specialistiche e nel campo del risparmio energetico, di seguito specificate, con sede legale in Emilia Romagna ed iscritte ad una Cassa Edile di qualsiasi provincia della medesima Regione, con i seguenti requisiti :

1. Abbiamo almeno due anni d'iscrizione continuativa alla Cassa Edile alla data della richiesta; nel caso di imprese che abbiano variato la ragione sociale o il numero dei soci, ma non la natura essenziale dell'impresa e vi sia quindi una continuità della stessa impresa, vengono salvaguardati gli anni di anzianità di iscrizione.
2. Non abbiano in corso contenziosi relativi a morosità o irregolarità riguardo ad obblighi contrattuali e contributivi nei confronti delle Casse Edili, Scuole Edili e C.T.P/C.P.T. In caso di morosità, determinata in base ai regolamenti delle Casse Edili di origine, relativa al cantiere per cui viene rilasciata la delega, la suddetta decade immediatamente con il ripristino immediato di tutti gli obblighi contrattuali nei confronti della Cassa Edile della

provincia di in cui si svolgono i lavori, che ha titolarità contrattuale e di legge nonché l'obbligo di intervenire in merito.

3. Siano titolari, contitolari (anche tramite consorzi) del lavoro per cui richiedono di applicare la presente normativa o nel caso di rilevanti opere pubbliche siano sub affidatari di parte dell'opera per importi non inferiori ad Euro 750.000,00. La presente normativa non si applica a nessun altro caso di sub appalto, con eccezione delle imprese che esercitano le attività previste all'art.21 del CCNL dell'11/06/2004, alle quali si aggiungono le seguenti attività specialistiche: tinteggiatura, decoro, pavimentazione, lattoneria, realizzazione di tetti o infrastrutture in legno, impermeabilizzazione, montaggio ponteggi.
4. Utilizzino lavoratori già dipendenti dell'impresa prima dell'apertura dei cantieri in province diverse da quella d'origine dell'impresa. I lavoratori assunti direttamente sul cantiere dovranno essere iscritti nella Cassa Edile della provincia ove si svolgono i lavori.

## NORMATIVE

- In caso di esecuzione di opere in una provincia diversa da quella di provenienza, le aziende in possesso dei requisiti sopra richiamati, che vogliono mantenere l'iscrizione alla Cassa edile e la conseguente applicazione del Contratto Integrativo della provincia di provenienza, presenteranno apposita comunicazione alla Cassa Edile della provincia dove eseguiranno i lavori.
- Le stesse aziende forniranno alla medesima le documentazioni allo scopo previsto, di cui all'**allegato A**, e trasmesse tramite software compatibile. In conseguenza di ciò sarà mantenuta altresì l'iscrizione alla Scuola Edile della provincia di provenienza.
- In presenza dei requisiti previsti dal presente accordo, la delega ad adempiere agli obblighi sopra richiamati attraverso la Cassa Edile di provenienza e concessa da parte della Cassa Edile ove si svolgono i lavori, dovrà avvenire per via amministrativa, in modo automatico attraverso le stesse Casse Edili, senza adempimenti aggiuntivi a carico dell'impresa.

Le denunce afferenti le contribuzioni periodiche e gli accantonamenti alle Casse Edili dell'attività svolta in regime di "fuori provincia" vanno presentate alla Cassa Edile di provenienza, la quale, attraverso opportune tecnologie e software adeguati per gli adempimenti previsti dagli accordi fra le parti sociali e dalla legislazione vigente, ne darà dettagliata comunicazione alla Cassa Edile competente per territorio dove vengono realizzati i lavori, consentendo alla stessa di emettere il DURC ( relativo al cantiere ).

La Cassa Edile di provenienza delle imprese in trasferta dovrà versare alla Cassa Edile della provincia in cui si svolgono i lavori esclusivamente le quote di adesione contrattuale, le quote delega per delega di adesione sindacale ed i contributi relativi al Comitato tecnico paritetico e degli RLST.

L'ammontare di tali quote saranno quelle previste dal Contratto Integrativo Provinciale in vigore nel territorio di provenienza.



Nei casi non regolamentati dal presente accordo e rientranti nella fattispecie di cantieri con previsione di durata superiore ai tre mesi, l'impresa dovrà iscrivere gli operai in trasferta alla Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori con le modalità previste dal CCNL.

Resta inteso che i tre mesi si riferiscono alla durata del cantiere e non al rapporto di lavoro di ogni singolo lavoratore del suddetto cantiere.

Le parti si ritengono altresì impegnate a realizzare ulteriori processi di omogeneizzazione anche riguardo le prestazioni extracontrattuali.

Il presente accordo è firmato congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali regionali e dalle Organizzazioni sindacali regionali. Le parti sociali territoriali firmatarie dei Contratti Integrativi Provinciali lo recepiscono affinché in data 31 maggio 2008 possa diventare operativo ed avrà validità sino ad eventuale disdetta, di almeno una delle parti, da comunicarsi con lettera raccomandata e con preavviso di almeno sei mesi.

Bologna, 28/03/2008

UnionAPI  
Emilia Romagna



FENEALUIL



FILCA



FILLEA CGIL

